



## Titolo

Calciatore - tesseramento – regolarità – accertamento - onere della società, dei dirigenti e del calciatore – errore materiale – non è invocabile

## Descrizione

In tema di omesso tesseramento non può essere invocato l'errore materiale poiché esso si scontra con il principio di autoresponsabilità che discende dalle disposizioni di cui all'art. 32 CGS e art. 39, comma 2, NOIF, per cui è onere sia della società sia del tesserando verificare che l'iter sia andato a buon fine e che si sia completato regolarmente (*ex multis*, CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023, in cui si è riaffermato che - anche indipendentemente dalla presenza in campo del calciatore in posizione irregolare - il mancato accertamento del perfezionamento della pratica di tesseramento, in ogni caso, integra una violazione sia delle norme che prescrivono detti oneri che del generale dovere di correttezza e di diligenza che incombe in via generale sui tesserati ex art. 4 del CGS. "Tali formalità, infatti, non solo sono volte a garantire la certezza delle situazioni giuridiche (in quanto dal tesseramento dipende l'instaurarsi del rapporto giuridico che lega l'atleta alla società per cui svolge la propria attività sportiva) e dirette a prevenire potenziali situazioni di conflitto tra il giocatore e la squadra per la quale lo stesso sia schierato, ma rispondono anche ad un preciso interesse del calciatore oltre che di sicurezza delle gare sportive stante l'impossibilità, in caso di mancato tesseramento, di provvedere agli adempimenti assicurativi. Come più volte affermato da questa Corte è, pertanto, onere del tesserando quello di verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l'effettivo buon esito delle pratiche di tesseramento che lo riguardano, nel rispetto della diligenza nell'osservanza delle regole e la parità di situazione con le altre società e allenatori in competizione, ai sensi dell'art. 4 CGS (in tal senso CFA, Sez. IV, n. 21/2021-2022 ove pure si precisa che: "In sostanza, un "tesserando" non può disinteressarsi, ..., delle pratiche che lo riguardano sotto tale profilo ma ha l'onere di sollecitare – anche in maniera non strettamente formale ma pur sempre riscontrabile – la società per cui presta la sua attività a informarlo sulla sua posizione" (conforme anche CFA, Sez. IV, n. 20/2021-2022). [(V. CFA, Sez. I, n. 46/2024-2025, in cui si era invocata la sussistenza di un errore materiale nella compilazione della domanda di tesseramento per il calcio a 5 anziché a 11; la Corte aveva richiamato lo specifico onere, sussistente in capo al diretto interessato oltre che alla società e ai suoi dirigenti, di osservare una sia pur minima diligenza nell'accertare la sussistenza dei requisiti che l'ordinamento federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri giocatori in competizione). Spetta al tesserando verificare, presso la società che si occupa delle relative procedure, l'effettivo buon esito (e *a fortiori* l'esistenza) delle pratiche di tesseramento che lo riguardano (CFA, SS.UU., n. 67/2022-2023, che richiama, sul punto, le precedenti CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023 e CFA, Sez. IV, n. 20 e n. 22/2021-2022)].

## Stagione Sportiva

2024-2025

## Numero

n. 107/CFA/2024-2025/B

## Presidente

Torsello

## Relatore

Palmieri

## Riferimenti normativi

art. 32 CGS; art. 39, comma 2, NOIF

## Provvedimenti

